LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1515

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PIERACCINI e COGGIOLA

Annunziata l'8 marzo 1955

Collocamento a riposo dei vigili urbani a 55 anni di età

Onorevoli Colleghi! — Il problema del limite di età per il collocamento a riposo dei vigili urbani non sorge oggi all'improvviso dinanzi a noi. Esso è vivo nella coscienza della categoria, in quella di molti amministratori ed anche in quella parte di opinione pubblica che segue più da vicino la dura fatica di questi benemeriti lavoratori. Tanto è vivo il problema che i Consigli comunali di alcune città, fra le quali, per esempio, Milano e Venezia, hanno deliberato all'unanimità, urtandosi però subito nella opposizione delle Giunte provinciali amministrative, di abbassare tale limite all'età di 55 anni.

In realtà il problema deve essere risolto, sul piano generale, con un provvedimento legislativo, perché i vigili urbani dipendono dalle Casse di previdenza presso il Ministero del tesoro, per quanto concerne il loro trattamento di quiescenza e perché occorre regolare chi dovrà sopportare il maggior onere derivante dall'abbassamento del limite di età.

Il lavoro dei vigili urbani è particolarmente duro: occorre tener presente che si svolge all'aperto, nelle strade cittadine, in qualsiasi condizione di tempo, fra i miasmi dei gas derivanti dalla combustione della benzina, spesso in uno stato di tensione nervosa causata dall'intenso traffico da regolare prontamente e dalla responsabilità che ne deriva.

La prova della durezza del lavoro è data da indagini statistiche, da studi accurati condotti fra la categoria. Noi possiamo citare qui un'inchiesta fatta presso il Corpo dei vigili urbani di Roma. Si tratta di un Corpo rinnovato nel secondo dopo-guerra, che ha ora una vita di sette od otto anni. Alla sua ricostituzione poteva contare su una massa di uomini aventi l'età media di 25-28 anni, una massa cioé che offriva dal punto di vista della salute e della resistenza fisica una garanzia di primo ordine, dovuta all'inestimabile pregio della giovinezza. Ebbene, l'indagine condotta recentemente dimostra come il servizio abbia logorato questi uomini. L'esame schermografico, fatto per conto dell'Amministrazione comunale, ha denunziato un numero considerevole di turbecolotici. Nell'inverno 1953-1954, si è avuta una media di 260 su 2.000 vigili (pari al 13 per cento) giornalmente ammalati o infortunati. Numerose risultano le affezioni polmonari, cardiache, gastriche (derivanti da gas di autoveicoli), le laringiti, le otiti. E tutto ciò senza contare gli incidenti, derivanti dal compimento del proprio dovere, e che talvolta sono mortali. Basterà ricordare il sacrificio del vigile urbano Bova, del Corpo della Capitale.

È certo che ancora molto resta da fare per migliorare le condizioni igieniche del lavoro, con ogni accorgimento possibile, ma è anche certo che resterà sempre un largo margine alle malattie e agli infortuni, derivante dalla durezza dei compiti da assolvere. Sarà qui bene ricordare che i vigili non godono neppure di nessuna assicurazione infortuni e malattie, se non in alcuni rarissimi comuni. Dinanzi a questo stato di cose occorre dunque agire in modo da dare, in certo senso, un compenso ai vigili per i pericoli cui vanno incontro.

LEGISLATURA II -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

È per questi motivi che noi facciamo nostra, e proponiamo al Parlamento, la richiesta dei vigili e di un certo numero di amministratori comunali di portare il limite per il collocamento a riposo a 55 anni, anziché 65 anni di età. Taluni potrebbe pensare che ciò creerebbe una condizione di privilegio per i vigili nei confronti, per esempio, delle Forze armate dello Stato e della polizia. Ed infatti questa è stata l'obiezione delle Giunte provinciali amministrative contro le delibere di Milano e di Venezia sopra citate. Ma in realtà tale obiezione non regge. Rispondiamo qui colle stesse parole delle controdeduzioni dei Consigli comunali: «il personale statale delle Forze di polizia già a 15 anni matura il diritto alla pensione per riforma e a 20 anni di servizio può, di sua volontà, chiedere il collocamento a riposo con una pensione che è pari al 60 per cento dell'ultima retribuzione pensionabile e che verrà poi aumentata, per ogni anno di ulteriore permanenza, fino a raggiungere i nove decimi del pensionabile con 25 anni di servizio. Il vigile iscritto alla Cassa di previdenza è soggetto all'ordinamento di cui alla legge 25 luglio 1941, n. 934, e matura il diritto alla pensione per riforma dopo 20 anni di servizio e solo dopo 25 anni può chiedere il collocamento a riposo. I termini sono dunque diversi, ma ancor più lo è il trattamento conseguibile per cui, mentre lo statale con 25 anni raggiunge il massimo, il vigile con lo stesso periodo consegue una pensione che supera di poco i cinque decimi della retribuzione pensionabile.

Non c'è dubbio dunque che anche per motivi di perequazioni – al contrario esattamente dai dubbi avanzati – si impone una misura per rivedere il trattamento di quiescenza dei vigili.

L'abbassamento del limite a 55 anni comporta naturalmente un problema di copertura, perché è evidente che sarebbe inutile stabilire un abbassamento del limite, se a questo nuovo limite il vigile non potesse usufruire di un trattamento di quiescenza, capace di dargli una tranquillità di vita. La nostra proposta infatti prevede la concessione di un aumento di dieci anni di servizio utile sia ai fini del raggiungimento del limite minimo di servizio che dà diritto, secondo gli ordinamenti delle Casse di previdenza, alla indennità una tantum o alla pensione, quanto ai fini della pensione medesima. È tuttavia chiaro che il maggior onere che ne deriva non può essere accollato alle Casse di previdenza, che funzionano con il sistema della capitalizzazione che non permette aumenti di spese senza revisione di aliquote. Noi riteniamo che questo onere possa essere sopportato dalle Amministrazioni locali verso le quali la nostra proposta prevede il diritto delle Casse di previdenza a rivalersi col sistema ordinario dei recuperi. Non riteniamo che ciò rappresenti un onere insopportabile per gli Enti locali, mentre verrà a testimoniare il riconoscimento della collettività al sacrificio di una categoria di lavoratori, che adempie oggi funzioni delicate ed essenziali, di responsabilità notevole, nella vita della moderna società.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il personale addetto ai Corpi di vigilanza urbana può essere collocato a riposo all'età di 55 anni.

Al vigile è concesso un aumento di anni dieci di servizio utile sia ai fini della liquidazione della indennità *una tantum* sia ai fini della computazione della pensione.

Le Casse di previdenza per il personale degli Enti locali sono tenute al pagamento della pensione complessiva con rivalsa sull'Ente, col sistema ordinario dei recuperi, della quota parte relativa all'aumento dei 10 anni indicato nel comma precedente.